

Publicato il 18/07/2022

N. 01316/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 00024/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2022, proposto da Franco Giuseppe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Piselli, Daniele Bracci, Gianluca Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Bracci in Roma, via Giuseppe Mercalli 13;

*contro*

Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

*nei confronti*

Sgromo Costruzioni S.r.l., non costituito in giudizio;

***PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE***

***CAUTELARI***

- del provvedimento prot n. 755685 del 26.11.2021, recante “Comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016”, con il quale

ANAS S.p.A., senza attivare il soccorso istruttorio, ha escluso l'impresa ricorrente dalla “Gara europea a procedura aperta per l'accordo quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte su tutto il territorio nazionale. Appalto suddiviso in n. 24 lotti – Lotto 20 - Calabria-Catanzaro - Codice CIG: 8519349532. Importo a base di gara € 50.000.000,00”;

ove occorra, dell'omesso riscontro alla istanza di annullamento in autotutela inviata dalla odierna ricorrente in data 3.12.2021 (doc. 7);

- ove occorra, del Bando di gara (doc. 1 – doc. 3), del Disciplinare di gara (doc. 2) e di ogni altro atto, tra cui i verbali della Commissione di gara, anche sconosciuto o sopravvenuto, nella parte in cui risulti lesivo per la sfera giuridica dell'impresa ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 27.12.2021 e depositato il 7.1.2022 l'odierno ricorrente ha esposto:

-di aver partecipato alla gara indetta da ANAS S.p.A. con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.11.2020 e rettificato il successivo 29.12.2020 quanto alle categorie di qualificazione SOA richieste per la partecipazione, avente ad oggetto “*Gara europea a procedura aperta per l'accordo quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte su tutto il territorio nazionale. Appalto suddiviso in n. 24 lotti*”, partecipando, in particolare, al lotto 20 - Calabria-Catanzaro (CIG 8519349532) di importo a base di gara pari a € 50.000.000,00, al quale hanno preso parte n. 3 imprese,

ossia, oltre la stessa, anche il RTI con capogruppo Mazzei S.r.l. e il RTI con capogruppo Sgromo S.r.l.;

-che la legge di gara, a seguito di rettifica del bando (che non ha riguardato il disciplinare), prevedeva quali requisiti di qualificazione SOA:

a) bando di gara OG3 – VIII; OS18-A – VI; OS11 – VI; OS21 – IV; OS23 – III-bis; OS12-A – III; OS13 – III, OS10 – II;

b) disciplinare di gara: OG3 – VIII; OS18-A – VI; OS11 – VI; OS21 – IV; OS23 – III-bis; OS12-A – III; OS3 – III; OS10 – II;

- che essa possedeva in proprio alcuni dei suddetti requisiti, mentre per quelli non in suo possesso intendeva ricorrere all'istituto del subappalto c.d. "necessario", come indicato dal DGUE presentato in sede di gara;

- che, nel rispetto del meccanismo della c.d. inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e previsto dal bando di gara, la Stazione Appaltante procedeva ad esaminare la documentazione amministrativa del solo concorrente risultato aggiudicatario all'esito dell'apertura e valutazione delle offerte, ossia il RTI Mazzei;

- che, a distanza di alcuni mesi, ANAS procedeva anche all'apertura della documentazione amministrativa della ricorrente Franco Giuseppe S.r.l., con ciò desumendosi che il RTI Mazzei, primo in graduatoria, e il RTI Sgromo, secondo in graduatoria, erano stati esclusi dalla procedura di gara, ragion per cui la Stazione Appaltante, pur non avendolo comunicato, aveva disposto lo scorrimento in graduatoria in suo favore;

- che, successivamente, ANAS ha disposto l'esclusione anche dell'impresa ricorrente, aggiudicataria in pectore, senza attivare soccorso istruttorio e/o preavviso di esclusione, per carenza di qualificazione nella categoria OS 10, senza previsione di subappalto c.d. necessario;

- che, con istanza del 3.12.2021 essa, stante la mancata attivazione del soccorso istruttorio, ha presentato le proprie deduzioni, evidenziando che, in sede di compilazione del DGUE, la mancata indicazione della Categoria OS10 è dipesa da un mero errore materiale.

2- Non avendo ottenuto alcun riscontro e ritenendo illegittimo l'operato dell'Amministrazione, l'odierna ricorrente impugna gli epigrafati provvedimenti lesivi nei suoi confronti, affidando le proprie doglianze al seguente articolato motivo di diritto: *VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016 NONCHÉ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.*

3- Con atto depositato il 12.1.2021 si costituisce ANAS S.p.A. per resistere al ricorso, eccependone l'infondatezza.

4- Alla camera di consiglio del 19.1.2022, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il Collegio ha sollevato ex art. 73 questione inerente la possibile incompetenza territoriale di questo T.A.R. trattandosi della stessa procedura di gara per la quale questa sezione ha già sollevato la medesima questione con conseguente pronuncia, attualmente appellata al Consiglio di Stato, mentre le parti ne hanno preso atto e, avendo appreso che l'appello sarebbe stato discusso il 17.2.2022, hanno richiesto un rinvio ad una data successiva al fine di meglio impostare le difese alla luce delle definitive determinazioni del Consiglio di Stato, ragion per cui la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 16.03.2022.

5- Nell'imminenza della successiva camera di consiglio, con istanza depositata il 15.3.2021, il ricorrente ha chiesto ulteriore rinvio per il mancato deposito della decisione del Consiglio di Stato sulla competenza e, alla camera di Consiglio del 16.3.2022, con l'adesione alla richiesta da parte della controparte, la trattazione veniva rinviata alla camera di consiglio del 20.4.2022.

6- Nelle more veniva depositato il provvedimento del Consiglio di Stato (ordinanza n. 2030 del 21.3.2022) in ordine alla regolazione della competenza che statuiva, in tal caso, la competenza del T.A.R. Calabria, Catanzaro.

7- Alla camera di consiglio del 20.4.2022 parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.

8- È seguita la produzione di memorie ex art. 73 c.p.a. dalle parti e, all'udienza pubblica del 6.7.2022 il ricorso è stato spedito in decisione.

## DIRITTO

9- Il ricorso è infondato.

10- Parte ricorrente contesta ad ANAS S.p.A. di essere addivenuta alla sua esclusione senza previa attivazione del soccorso istruttorio e, comunque, per non aver consentito all'impresa ricorrente la regolarizzazione dell'evidente errore materiale commesso in sede di compilazione del DGUE presentato in sede di gara.

11- Nello specifico, i profili di censura sono così compendiabili:

-I.1: l'ANAS non avrebbe riconosciuto l'errore materiale in cui sarebbe incorsa la ricorrente all'atto di compilare il DGUE – e di cui si è avveduta solo dalla lettura del provvedimento di esclusione e senza aver avuto la possibilità di contraddire rappresentando l'errore materiale commesso – indicando di voler subappaltare le prestazioni ricadenti nella Categoria OS13 (nella quale risulta adeguatamente qualificata) invece della Categoria OS10 (rispetto alla quale, non possedendo la qualificazione SOA, intendeva ricorrere all'istituto del subappalto qualificante), che sarebbe invece chiaramente desumibile da una lettura del DGUE (da cui risulterebbe evidente la chiara volontà dell'impresa di ricorrere all'istituto del subappalto necessario per coprire i requisiti di partecipazione che essa non possedeva in proprio, peraltro) e dalla SOA in raffronto con i requisiti di partecipazione richiesti dalla legge di gara (da cui si evincerebbe chiaramente che essa intendeva ricorrere all'istituto del subappalto necessario nella misura in cui non fosse direttamente in possesso della qualificazione richiesta);

-I.2: l'ANAS avrebbe illegittimamente omesso il contraddittorio procedimentale che la legge prescrive in fase di gara (ritenuto non surrogabile dall'avvenuta istanza in autotutela, estranea alla fase procedimentale) e da cui un *vulnus* dei diritti partecipativi del concorrente (a differenza dell'ipotesi di ricorso al soccorso istruttorio, che impone alla Stazione Appaltante di dare conto nell'eventuale provvedimento di esclusione le ragioni che non consentono di apprezzare favorevolmente le deduzioni presentate dall'impresa);

- I.3: l'esclusione sarebbe altresì viziata dalla violazione dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, attuazione delle regole euro-unitarie previste all'art. 56, comma 3, della Direttiva UE n. 24/2014, apparendo evidente, nel caso di specie, che la mancata indicazione nel DGUE, da parte della società ricorrente, della Categoria OS10 sia dipesa unicamente da un mero errore materiale (ossia l'erronea indicazione della Categoria OS13 in luogo della Categoria OS10, esposto ad ANAS nella nota del 3.12.2021, nel senso che la volontà della ricorrente non poteva che essere quella di indicare il ricorso al subappalto qualificante per l'esecuzione delle prestazioni ricadenti in OS10, al pari di quanto avvenuto per altre categorie non possedute dall'impresa, mentre non avrebbe avuto alcuna utilità pratica ricorrere al subappalto ai fini della qualificazione, nella Categoria OS13, essendo egli pienamente qualificata in tale categoria);

-I.4: l'omissione del soccorso istruttorio violerebbe la volontà legislativa di liberalizzare il subappalto ed evitare che meri formalismi possano dare luogo ad una restrizione della concorrenza, con pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione che perderebbe la possibilità di beneficiare di una migliore offerta, e, stante l'assenza di ulteriori concorrenti collocati in graduatoria dopo il ricorrente, debba bandire nuovamente la gara, con i pregiudizi economici e di tempi di affidamento, incoerenti con la natura dei lavori (urgenti interventi di manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, da mettere indefettibilmente in sicurezza per la pubblica incolumità), tale da

rendere prevalente, in una comparazione complessiva degli interessi in gioco, l'interesse del ricorrente a regolarizzare la propria posizione in gara rispetto a quello di ANAS basato su una lettura ritenuta formalistica ritenuta spropositata e sproporzionata;

-I.5: la disposta esclusione sarebbe avvenuta in violazione del principio generale eurounitario del *favor participationis*, che osterebbe ad un'esclusione fondata su aspetti meramente formalistici, viepiù riscontrabili ove fosse stato attivato il soccorso istruttorio;

-I.6: l'esclusione contrasterebbe altresì con ulteriori ragioni di buon senso e di opportunità, viepiù considerato che anche ANAS aveva commesso errori (poi emendati) in sede di redazione del disciplinare di gara sui requisiti di qualificazione, dimostrando così che la mole di attività richieste, per indire la gara e per parteciparvi, possono indurre in errori materiali sanabili mediante soccorso istruttorio, nel caso di specie, peraltro, attinente a prestazioni marginali nell'economia complessiva dell'accordo-quadro (1% dell'importo a base di gara e le cui lavorazioni non sono menzionate da ANAS nel quadro dei lavori e nel prospetto tipologico dell'appalto);

-I.7: l'esclusione – comportando la necessità di bandire *ex novo* la gara – contrasterebbe anche con la volontà politica della presente fase di ripresa economica, comprovata dal tenore della recente legislazione in materia di realizzazione di opere pubbliche.

12- Le censure, così come compendiate, sono nel loro complesso infondate.

13- L'ANAS ha motivato l'esclusione della ricorrente in quanto «*il Seggio rileva che il concorrente non possiede alcuna qualificazione SOA nella ulteriore categoria di lavori OS 10, posta a base di gara per l'importo di € 500.000,00 (vedasi attestazione n. 30426/17/00 del 20/12/2018) e tuttavia non dichiara di voler ricorrere al subappalto c.d. necessario per sopperire al difetto di qualificazione in detta categoria*».

14- A fronte di ciò parte ricorrente ammette di non possedere l'adeguata qualificazione SOA nella categoria di lavori OS10 e di non aver indicato, nel DGUE, di volerla subappaltare in termini di subappalto necessario.

Non di meno, essa giustifica tale omissione in termini di mero *lapsus calami*, nel senso, cioè, che il suo intento era quello di ricorrere al subappalto qualificante in tale categoria di lavori e non già, come invece –ed asseritamente indicato in modo erroneo- nella diversa Categoria OS13 (come invece indicato in modo asseritamente erroneo), circostanza comprovabile in via logica, per il fatto che sarebbe stato del tutto superfluo ricorrere al subappalto nella categoria OS13, nella quale egli risulta adeguatamente qualificato, e non invece nella Categoria OS10, nella quale invece il subappalto si rendeva necessario e che sarebbe emersa immediatamente qualora l'ANAS avesse attivato il soccorso istruttorio con successiva regolarizzazione, mentre, non avendo a ciò provveduto, si è addivenuto ad un'esclusione basata su meri formalismi e contraria ad ogni interesse sostanziale, tanto della ricorrente quanto dell'ANAS ed incompatibilità con la stessa disciplina eurounitaria.

15- Le argomentazioni del ricorrente non convincono.

16- Nello specifico, sono prive di fondamento le doglianze (I.1 e I.2) attinenti l'asserita illegittimità dell'operato di ANAS per mancato riconoscimento di un errore materiale nell'individuazione dei lavori oggetto di subappalto cui sarebbe incorso in sede di compilazione del DGUE, esclusione peraltro avvenuta in assenza di contraddittorio procedimentale.

16.1- Osserva la giurisprudenza che *“Affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra la manifestazione della volontà esternata nell'atto e la volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto.”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 11.7.2014, n. 3558).

Tale impostazione trova conferma anche in più recenti arresti – resi in ordine alle offerte di gara ma *mutatis mutandis* riferibili anche alla carenza dei requisiti



di partecipazione – per cui *‘Relativamente al tema delle gare pubbliche, l'errore materiale contenuto nell'offerta può essere rettificato d'ufficio dall'amministrazione qualora riconoscibile; la riconoscibilità deve essere valutata ex ante’* (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25.2.2021, n.333).

In altri termini, non si può prescindere dal principio di autoresponsabilità, che impone al concorrente di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella formulazione dell'offerta (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-Quater, 9.3.2018, n. 2718), senza che venga in evidenza un contrasto con il principio del favor participationis, che risulta sicuramente recessivo di fronte al rischio di alterazione dell'equilibrio fra concorrenti.

16.2- Nel caso controverso, da una lettura della dichiarazione resa nel DGUE dall'odierna ricorrente e da una disamina complessiva della documentazione di gara versata in atti non si rinvergono elementi o indizi tali da rendere sussistere un errore, per di più caratterizzato dal requisito della riconoscibilità e, dunque, oggettivamente riscontrabile con l'ordinaria capacità di analisi (ma a ben vedere neanche con cognizioni superiori) idoneo ad inficiare le valutazioni dell'Amministrazione che non ne ha rinvenuto la sussistenza.

16.3- Difatti, nel D.G.U.E. il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente *“Si intende subappaltare nei limiti consentiti dalla legge (max 50% dell'importo totale dell'appalto) le lavorazioni ricadenti nelle seguenti categorie: OG3 – OS 18-A OS11- OS23 – OS 12-A- OS 13”*, (Sezione D, pag. 5-6).

Il tenore letterale della suddetta dichiarazione è nel senso di elencare puntualmente e ordinatamente le lavorazioni oggetto di subappalto, senza però ulteriori specificazioni di sorta sulla natura del subappalto (se, cioè, per ciascuno di tali lavori il subappalto sia considerato “qualificante” o meno), né indicazioni di tal fatta è dato rinvenire dai documenti di gara.

16.4- A ciò è da aggiungersi che la suddetta dichiarazione è resa nella Sezione D, avente ad oggetto *“Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento”*.

16.5- Detto in altri termini, l'assenza di una specificazione in ordine alla valenza del subappalto da un lato, il contesto nel quale la dichiarazione è stata resa e la piena libertà del concorrente di subappaltare tanto categorie di lavori per i quali non è dotato di adeguata qualificazione SOA (nel qual caso, seppur necessario o "qualificante", sempre di subappalto si tratta) sia di categorie per le quali disponga di adeguata qualificazione, rende oggettivamente non riscontrabile (ossia non riconoscibile) l'assunto per cui vi sia stato un errore nell'indicazione della categoria di lavori oggetto di subappalto.

16.6- Ne consegue che risultano apodittiche e, ancor prima, prive di fondamento logico le argomentazioni del ricorrente per le quali, possedendo egli la qualifica nella categoria OS13 l'indicazione di voler subappaltare i lavori di tale categoria non potesse essere altro che un errore, peraltro immediatamente riscontrabile, a fronte di tale errore si soggiunge, l'unica spiegazione ragionevole si sostanzierebbe nel riferirsi alla categoria OS10, unica categoria mancante, potendo infatti ritenersi semplicemente che il concorrente avesse semplicemente voluto subappaltare, per ragioni di convenienza propria, anche lavori in categoria OS13 ricorrendo al subappalto non qualificante.

16.7- Si soggiunge peraltro (anche con riferimento al profilo I.2) che l'esclusione per mancato possesso dei requisiti di partecipazione non presuppone di necessità l'esperimento di uno specifico contraddittorio procedimentale, non attenendo l'esclusione a profili attinenti illeciti professionali ed inaffidabilità del concorrente.

17- Quanto da ora esposto si collega all'ulteriore profilo di censura I.3, attinente l'asserita illegittima omissione del soccorso istruttorio, che, nella prospettazione del ricorrente, qualora attuato gli avrebbe consentito di rimediare all'errore nel quale era incorso.

17.1- A tal proposito si osserva che, sgomberato il campo dalla sussistenza di un errore che l'Amministrazione avrebbe dovuto riscontrare d'ufficio, la prospettazione del ricorrente si risolverebbe, a ben vedere, in una vera e

propria modifica della domanda di partecipazione alla gara, nel senso, cioè, di integrare la previsione del subappalto a categorie di lavori per le quali esso non era stato originariamente previsto dal ricorrente.

17.2- Un'integrazione di tal fatta, per il vero, non è consentita in quanto comporterebbe una modifica non secondaria della domanda di partecipazione alla gara oltre la scadenza del termine di presentazione e altererebbe il rispetto del principio di *par condicio* tra i concorrenti, per cui non sarebbe rimediabile neanche a mezzo di soccorso istruttorio.

17.3- Rileva, infatti, la giurisprudenza a tal proposito che *“In tema di gare d'appalto ad evidenza pubblica, nel caso in cui il mancato possesso della qualificazione possa essere sostituito dal ricorso al subappalto, tale istituto assume rilevanza in sede di partecipazione alla gara, essendo sostitutivo del requisito di qualificazione obbligatoria assente; deve tuttavia rilevarsi come il deficit determinato dall'ambiguità della dichiarazione di subappalto non è sanabile attraverso il soccorso istruttorio”* (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 3.9.2021, n. 1965), e che *“Il soccorso istruttorio non può giungere sino al punto di consentire la correzione o modificazione di dichiarazioni del concorrente circa il possesso di requisiti di partecipazione, in violazione della perentorietà del termine di presentazione delle offerte e del principio di par condicio (in argomento v. anche (Consiglio di Stato , sez. III , 18/07/2017 , n. 3541; T.A.R. Lazio, Roma , sez. I , 15/12/2014 , n. 12610)”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 8.3.2021, n.1528).

18- Privi di fondamento sono altresì i profili di censura I.4 e I.7, risultando le doglianze, oltre che generiche, comunque inammissibili, attenendo esse a valutazioni di merito e di comparazione di interessi di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione.

19- Parimenti infondata è la dedotta violazione del principio generale UE del *favor participationis* per aver l'ANAS escluso la concorrente su aspetti ritenuti dalla ricorrente meramente formalistici (profilo I.5).

Difatti, le ragioni dell'esclusione si basano sulla carenza dei requisiti di partecipazione con riferimento alla qualificazione SOA in una categoria

specifica di lavori, non surrogabile da subappalto qualificante.

20- Del tutto inconferente appare, infine, l'ulteriore deduzione (profilo I.6) in ordine all'avvenuta rettifica del disciplinare a seguito di errori da parte della Stazione Appaltante, tenuto conto che, per un verso, tale vicenda è priva di connessione alcuna con l'attuale controversia, mentre l'esiguità del rapporto tra le lavorazioni in questione e l'entità dell'appalto appare circostanza del tutto neutra rispetto alle conclusioni finora rassegnate.

21- In conclusione, il ricorso è da ritenersi infondato e dunque va rigettato.

22- Le spese seguono la soccombenza e vengono riconosciute in favore della resistente ANAS per essere liquidate come da dispositivo, mentre la mancata costituzione del controinteressato esime dalla pronuncia delle spese nei suoi riguardi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alle spese di lite in favore di ANAS S.p.A., liquidandole in complessivi euro 3.300,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge, mentre nulla per le spese quanto al controinteressato non costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Domenico Gaglioti**

**IL PRESIDENTE**  
**Giancarlo Pennetti**

IL SEGRETARIO